

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1029

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERRANOVA CORRADO, MUSSA IVALDI, GREGGI, BIAGGI FRANCAANTONIO, GUARIENTO, COLASANTO, DEGAN, RIPAMONTI, DI PIAZZA, BERRETTA, SGARLATA, SORGI, BOTTARI, CAPUA, MANCINI ANTONIO, IOZZELLI, SIMONACCI, CALABRÒ, COCCO MARIA, MICHELI, CAPELLA, CASSIANI, SAMMARTINO, BARBERI, LA PENNA, AMODIO, SPINELLA, SANGALLI, CANNIZZO, DE ZAN

Presentata il 27 febbraio 1964

Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarvi tende a riordinare e definire le competenze professionali dei geometri, alla luce della continua evoluzione della tecnica, al fine di un più razionale impiego di questa categoria di professionisti, la cui opera è veramente utile e necessaria all'economia nazionale.

Com'è noto, recenti disposizioni di legge hanno aperto i corsi di laurea delle facoltà scientifiche anche ai diplomati degli istituti tecnici, che prima ne erano esclusi.

Poiché ora il diplomato tecnico può conseguire la laurea in ingegneria e in architettura, occorre regolamentare in modo più confacente e preciso l'impiego delle forze professionali che rimangono al livello di diplomati, per meglio fornire al Paese l'apporto di questi tecnici operativi, in grado di assicurare un contributo assai efficace in molti settori di attività e con esatta rispondenza alla formazione culturale e tecnica acquisita negli istituti di istruzione media.

La proposta vuole perciò precisare meglio le attività del geometra in modo che queste corrispondano, oltre che al suo grado di conoscenza dei problemi tecnici, anche alle competenze professionali dei geometri e dei tecnici equipollenti nei Paesi aderenti alla Comunità economica europea.

Occorre infatti tener presente che il Trattato di Roma della C. E. E. stabilisce che, alla fine dell'anno 1964, i professionisti di ogni Stato aderente dovranno avere — in ogni Paese della Comunità — gli stessi diritti riservati dalle leggi nazionali ai professionisti aventi un equivalente titolo di studio.

Non si può perciò assegnare ai geometri italiani attribuzioni che non hanno i tecnici diplomati di altri paesi della C. E. E., che certamente non sono forniti di una preparazione inferiore a quella impartita negli istituti medi italiani; e ciò ad evitare che un diplomato tecnico straniero possa venire in Italia per assumere competenze superiori alla sua preparazione e per svolgere mansioni per le quali nel suo Paese non è abilitato.

È perciò giusto precisare, in modo chiaro le norme riguardanti alcuni settori di attività del geometra che si prestano ad interpretazioni contrastanti: norme che, risalendo al 1929, risultano anacronistiche e perciò necessitano di una totale revisione.

Il presente provvedimento si propone appunto di emendare alcuni commi dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e di abrogare gli articoli 18 e 22 dello stesso decreto; fermi restando molti degli attuali compiti del geometra, che qui ricordiamo:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine e dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti da incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna di beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione e di bonifica, provviste d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative;

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali;

p) funzioni peritali ed arbitramentali.

La nostra proposta intende emendare ed integrare i punti di cui alle lettere l), m), n), p), e q) dell'articolo 16 del citato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e precisamente:

1°) il comma l) resta invariato all'infuori di quella parte riguardante le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che deve ritenersi evidentemente abrogata dall'articolo 1 del regio decreto 11 novembre 1939, n. 2229, riguardante le norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato. L'articolo 1 del suddetto decreto recita infatti: « Ogni opera di conglomerato cementizio la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo, firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell'albo ».

Per gli stessi motivi viene emendato il comma m), nel senso che per modeste costruzioni civili debbono intendersi gli edifici in muratura ordinaria con esclusione di qualunque opera in conglomerato cementizio, semplice od armato, rientrante nelle norme di cui al citato regio decreto. Conseguentemente il comma n) deve ritenersi limitato alla misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili di cui alla proposta modifica del comma m). Analogamente le funzioni peritali ed arbitramentali debbono ritenersi limitate alle proposte attribuzioni dei commi l) ed m).

Non sembra possibile infatti ampliare le competenze del geometra alle opere di edilizia civile più complesse, in quanto queste richiedono una profonda acquisizione della scienza delle costruzioni e in particolare del cemento armato; nozioni che si possono acquisire soltanto nei corsi universitari delle facoltà di ingegneria e di architettura, ai quali, del resto, per le recenti disposizioni di legge i geometri sono ammessi.

Inoltre, tenuto conto dell'età e della inesperienza con le quali un geometra può iniziare (a 18 anni) la sua vita di professionista, non sembra possibile superare tale limitazione; ciò anche in considerazione che il settore delle costruzioni edilizie sul territorio nazionale si avvia decisamente verso un più alto grado di produttività e di industrializzazione, che comporta il coordinamento e la progettazione integrale di tutto il processo edilizio dell'opera da realizzare.

L'evoluzione continua della tecnica impone che il professionista sia dotato di una

sempre migliore formazione culturale, ad evitare che la produzione professionale possa, col tempo, ridursi ad una mnemonica applicazione di formule e vuotarsi, così, di ogni contenuto creativo. Non si può pensare perciò che i tecnici, oggi, possano correttamente operare senza prima aver acquistato una completa preparazione formativa, conseguibile soltanto presso una scuola universitaria.

2°) con un comma aggiuntivo si riconoscono al geometra le funzioni di conduzione e assistenza dei cantieri edili.

Verrebbe così ad essere regolamentata una materia, ora quanto mai fluida, relativa a personale non fornito di titolo di studio, al quale non sarebbe più consentito di svolgere mansioni di assistenza di cantiere.

Al fine di rendere obbligatoria tale norma per tutte le imprese di costruzioni, si rende necessaria una modifica all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, precisando anche i casi in cui le opere da realizzare richiedano, invece, cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei laureati.

3°) per quanto concerne il comma *q)*, le mansioni di perito comunale del geometra vengono limitate ai comuni fino a 5.000 abitanti (anziché a 10.000) data la necessità di assicurare un razionale sviluppo edilizio ed urbanistico anche nei comuni più piccoli. Meglio sarebbe anzi promuovere la formazione di consorzi di comuni che coordinino, in un ufficio tecnico centrale, — diretto da laureati — le esigenze prospettate dai geometri periti comunali dei singoli comuni, al fine di ottenere la sempre più rispondente realizzazione di una programmazione urbanistica aderente allo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale.

4°) si propone di abrogare gli articoli 18 e 22 in quanto si ritiene assurda la imposizione di limitazioni alle competenze di tecnici laureati mediante norme riguardanti le attribuzioni di tecnici diplomati. L'articolo 18 infatti recita:

« Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, dell'articolo 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3) la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati anche rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera *p)* dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili in quanto riflette gli effetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* ».

Ancor più paradossale appare l'articolo 22:

« Gli ingegneri civili i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri ».

Onorevoli colleghi! Noi siamo certi che il provvedimento che vi presentiamo servirà egregiamente al riordinamento ed alla valorizzazione dell'antica professione del geometra assicurando ai professionisti appartenenti a questa importante categoria un vasto campo di applicazione della loro qualificazione tecnica ed ampie possibilità di lavoro anche negli altri paesi della Comunità Europea.

Noi confidiamo nel vostro largo consenso per approvare una proposta che tende, non ad inasprire una polemica fra due categorie di professionisti e tanto meno a contrastare le aspirazioni dei geometri, bensì a stabilire, con serena obiettività, al di sopra di ogni interesse di parte o di meschine preoccupazioni elettorali, i limiti di competenza che scaturiscono dai regolamenti scolastici. Ciò per la difesa della cultura, per la salvaguardia della pubblica incolumità, per il prestigio del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *l)* ed *m)* dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 sono sostituite dalla seguente:

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali, di industrie agricole, di edifici urbani di limitata importanza, di struttura ordinaria in muratura, esclusa ogni opera di conglomerato cementizio, semplice od armato, di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed opere a struttura metallica; progetto, direzione sorveglianza e liquidazione di piccole opere inerenti alle aziende agrarie come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa comunque la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.

ART. 2.

Le lettere *n)* ed *o)* dell'articolo 16 dello stesso decreto sono sostituite dalla seguente:

m) misura e contabilizzazione di tutti i lavori relativi alle costruzioni rurali ed agli edifici urbani di cui al precedente comma *l)*; inoltre la misura e la contabilità di lavori di tutte le costruzioni di opere di edilizia civile, rurale ed industriale, di bonifica agraria, di strade, ponti, gallerie, opere idrauliche, marittime e ferroviarie sia per conto di pubbliche amministrazioni che di committenti privati

ART. 3.

All'articolo 16 dello stesso decreto è aggiunta la seguente lettera:

n) organizzazione, conduzione e sorveglianza di cantieri per tutte le costruzioni edili, civili, rurali ed industriali, di bonifica agraria, di strade, ponti, gallerie, opere idrauliche marittime e ferroviarie.

ART. 4.

La lettera *q)* dell'articolo 16 dello stesso decreto è sostituita dalla seguente:

o) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con esclusione di incarichi di progettazione e di direzione di lavori eccedenti le competenze stabilite dalla presente legge.

ART. 5.

Gli articoli 18 e 22 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono abrogati.